ALLEGATO 2
DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta per l'appalto del "**Servizio di raccolta delle misure dei contatori idrici per la determinazione dei consumi delle utenze in gestione Ausino S.p.A. Anno 2019 Comprensorio Picentini**" LOTTO UNICO CIG **764899023B**

1. PREMESSE

Con determina a contrarre **n° 725 del 09/10/2018**, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di cui in epigrafe.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è riferito al territorio eletto per la spedizione dalle utenze dei **comuni di gestione di Ausino S.p.A**. (cfr. dettaglio in atti) **codice NUTS ITF35 (prevalente)**

Il **Responsabile unico del procedimento (**art. 31 del Codice), è l'**ing. Luigi D'Antonio**, nominato con determina del Direttore Generale **n° 725 del 09/10/2018**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Allegato n° 1) Bando di gara;

Allegato n° 2) Disciplinare di gara con l'allegata seguente modulistica:

a) Istanza di ammissione **(MODELLO 1)**

b) Dichiarazione sostitutiva (***MODELLO 2***)

c) Modulo offerta economica ***(MODELLO 3)***

d) Modulo offerta tecnica (% performance) **(MODELLO 4)**

e) Modulo offerta tecnica (letturisti) **(MODELLO 5)**

Allegato n° 3) Modello DGUE (***MODELLO A)***

Allegato n° 4) Patto di integrità (***MODELLO B)***

Allegato n° 5) Capitolato Speciale di Appalto

Allegato n° 6) Schema di contratto

Allegato n° 7) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (L. 3/8/2007 n° 123)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.ausino.it nella Sezione "Società Trasparente/Bandi di gara e contratti".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ufficiogare@pec.ausino.it, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. **Non sono altresì ammessi chiarimenti che sono inoltrati 5 giorni solari prima della scadenza fissata dal termine di ricevimento delle offerte.**

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, **i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ufficiogare@pec.ausino.it, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da unico lotto ed è riferito all'area Territoriale dei "***Picentini***" relative al servizio nei Comuni di Castiglione del Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Montecorvino Rovella (SA), Olevano Sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA) e San Mango Piemonte (SA)

La prestazione in oggetto è costituita dalla rilevazione della misura dei contatori idrici per la valutazione dei consumi del s.i.i. ed è prevista solo la prestazione Principale e non la secondaria come esposto nella successiva tabella

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo (€)
1	*Servizio di rilevazione della misura dei contatori idrici dalle utenze dei comuni di Castiglione del Genovesi (SA), Giffoni Sei Casali (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Montecorvino Rovella (SA) Olevano Sul Tusciano (SA), San Cipriano Picentino (SA), San Mango Piemonte (SA)*	65500000-8	***P***	***32.673,00***
Importo totale a base di gara				***32.673,00***

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Si precisa che il corrispettivo del servizio (cfr. art. 12 del CSA) è valutato a misura è liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese. In tal senso, l'importo ed i quantitativi delle letture indicati in questo documento e nel Capitolato Speciale di Appalto sono derivati da dati storici, ma che l'effettiva prestazione per ogni ciclo di rilevazione sarà conseguente alla

futura fluttuazione dell'utenza. Ne deriva che la quantificazione di cui sopra del valore dell'appalto ha valore puramente indicativo e non comportano alcun riconoscimento in capo all'O.E. delle somme indicate e/o all'affidamento delle unità di servizio stimate.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze **non soggetti a ribasso – da non confondere con gli oneri della sicurezza che l'Operatore Economico (O.E.) dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta economica** - è pari a € 0 (zero) per l'assenza, appunto, di attività di interferenti con quelle di Ausino S.p.A. in quanto la prestazione è effettuata al di fuori dei locali di Ausino S.p.A. Sono fatti salvi i costi per la sicurezza propri di ciascun operatore economico. Al riguardo, i concorrenti sono tenuti ad indicare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 6, del Codice, gli oneri economici per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza, (che non siano da interferenza), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta e che l'operatore economico sosterrà in conseguenza dell'eventuale aggiudicazione della gara.

L'appalto è finanziato con **fondi propri**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta dell'unico lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 15.229,00** calcolati sulla base dei seguenti elementi **stima da dati generali e da analisi su pregresse esperienze**.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni di cui al paragrafo 4.2 che segue) è di **1 (uno) anni**, decorrenti dalla data di consegna del servizio *del contratto.* La durata è comunque collegata al termine fissato per la conclusione dell'ultimo ciclo di rilevazioni.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non è prevista la facoltà di rinnovare il contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Tutta la documentazione inerente la procedura di gara e le notizie necessarie possono essere estratte dal sito istituzionale dell'Ausino (http://www.ausino.it nella Sezione "Società Trasparente/Bandi di gara e contratti").

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 60.000** IVA esclusa per la partecipazione alla gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- copia fotostatica delle fatture emesse nel periodo indicato indicante la specificità del servizio prestato.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a **€ 50.000** IVA esclusa per la partecipazione alla gara.

Il settore di attività è costituito dalla rilevazione della misura dei contatori idrici per la valutazione dei consumi del s.i.i. (solo prestazione principale).

La comprova del requisito è fornita - ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - dai seguenti documenti dai quali di **rileva inoppugnabilmente l'effettuazione del servizio di rilevazione delle misure dei contatori** per la verifica di specificità qui richiesta

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- copia fotostatica delle fatture emesse nel periodo indicato indicante la specificità del servizio prestato.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) ***idonee referenze bancarie,*** in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'O.E., costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi al**la rilevazione della misura dei contatori idrici per la valutazione dei consumi del s.i.i.** pari a complessivi n° **65.000 letture.**

La comprova del requisito è fornita come segue:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
    - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero degli invii inoltrati e del periodo di esecuzione;
    - fatture del servizio effettuate con dettaglio delle letture rilevate e corrisposte.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
    - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero degli invii inoltrati e del periodo di esecuzione;
    - fatture del servizio effettuate con dettaglio delle letture rilevate e corrisposte.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.2 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. b** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alle referenze bancarie di cui al **punto 7.2 lett. c** deve essere posseduto dalla mandataria.

Il **requisito relativo al numero di rilevazione di misure effettuate** di cui al **punto 7.2 lett. d** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino allo specifico lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria

nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara. In particolare l'Ente provvederà a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice l'importo dei lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2 % *del prezzo base dell'appalto e* precisamente di importo pari ad **€ 653,46** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti ordinariamente effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017,* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Nel caso specifico il contributo non è dovuto essendo esente per limite dell'importo a base d'asta

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì *dalle ore 9:00 alle ore 16:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Balzico 46, 84013 Cava de' Tirreni (SA).*

Il plico deve pervenire **entro le ore *12:00* del giorno *13/11/2018,* esclusivamente all'indirizzo Ausino S.p.A. Via Balzico 46 84013 Cava de' Tirreni (SA).**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

Procedura aperta per *"SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE MISURE DEI CONTATORI IDRICI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE IN GESTIONE AUSINO S.P.A. ANNO 2019 COMPRENSORIO PICENTINI"* CIG 764899023B Scadenza offerte: *13/11/2018* Non aprire"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui al **precedente punto 2.1** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel sito web aziendale alla sezione "SOCIETA' TRASPARENTE/Bandi di gara e contratti" rilevabili dall'indirizzo internet http://www.ausino.it.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, **in corso di validità** (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Note sul "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16)**.**

Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16., in caso di mancanza, l'incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato articolo, l'AUSINO assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, AUSINO non ne richiederà la regolarizzazione.

Tutto ciò premesso, a seguito dell'emanazione della Determinazione ANAC n. 1, dell'8 gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell'avviso di procedura aperta e, del Disciplinare e del Capitolato Speciale. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti lex specialis di gara.

1) La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda (in caso di pre-qualificazione).

2) Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa (si vedano comunque i singoli casi – rif. tabella), ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle irregolarità non sanabili).

3) Non si applicherà il soccorso istruttorio qualora la Stazione Appaltante riesca, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria mirata a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o dell'Attestazione SOA sul sito dell'ANAC; analogamente, qualora la Stazione Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza nella documentazione di gara, provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, anche ai sensi dell'art. 10 della L.15/1968, dell'art.18 della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 403/1998.

4) La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione). Mentre può essere utilizzata, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al rappresentante della Ditta, SOLO per la mancata sottoscrizione dell'offerta, sia essa tecnica o economica.

CASO	TIPO	SANABILE?
Dichiarazione che non consente alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti.	Essenziale	Sanabile
Dichiarazione che non consente l'individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Esempi: - omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione; - mancanza della sottoscrizione della dichiarazione; - mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice, laddove la S.A. abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni.	Essenziale	Sanabile
Omessa dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 80 del Codice.	Essenziale	Sanabile
Dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito.	Essenziale	Sanabile

Omessa dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle nello specifico.	Essenziale	Sanabile
Falsa dichiarazione di NON aver subito sentenze di condanna	Essenziale	NON sanabile=esclusione
Mancata sottoscrizione della domanda e dell'offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.	Essenziale	Sanabile ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente
Mancata presentazione della cauzione provvisoria.	Essenziale	Sanabile, ferma restando già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti le previsioni di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data
Mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori quando richiesto.	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata allegazione attestato sopralluogo.	Essenziale	Non necessita sanatoria se la stazione appaltante è in possesso di copia
Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui si partecipa.	Essenziale	NON sanabile =esclusione
Apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione di gara totalmente errata o generica.	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata sigillatura del plico e delle buste interne.	Essenziale	NON sanabile =esclusione
Mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse.	Essenziale	Sanabile se le buste sono comunque distinguibili, o se, presente il LR della Ditta, può contrassegnarle senza aprirle, altrimenti NON sanabile = esclusione
Mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato.	Non essenziale	Non necessita sanatoria
Mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta o la documentazione di gara.	Non essenziale	Non necessita sanatoria
Mancata indicazione di: domicilio eletto per le comunicazioni; indirizzo di posta elettronica o numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni; posizioni INAIL, INPS, Cassa Edile.	Non essenziale	Non necessita sanatoria
Dichiarazione di volontà di avvalersi di altra ditta per il possesso dei requisiti di partecipazione.	Essenziale	NON sanabile =esclusione
Contratto di avvalimento.	Essenziale	Sanabile, SOLO se già stato sottoscritto precedentemente la scadenza termine presentazione offerta (sola mancata allegazione)
Altri documenti avvalimento.9	Essenziale	Sanabili
Indicazione quote partecipazione al RTI (solo lavori).	Essenziale	Sanabile
Indicazione quote percentuali o parti di esecuzione lavori/servizi/forniture.	Essenziale	Sanabile
Mancata indicazione volontà di subappalto qualificatorio (es. nei lavori: categorie scorporabili e subappaltabili non possedute).	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Omesso versamento contributo ANAC.	Essenziale	NON sanabile = esclusione
Mancata allegazione ricevuta versamento contributo ANAC	Essenziale	Sanabile ma non necessita sanatoria se la Stazione Appaltante è in grado di verificare l'avvenuto pagamento mediante il sito ANAC

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo l'allegato denominato **MODELLO 1** e, nei casi predisposti, la dichiarazione integrativa di cui al **MODELLO 2**, compilata compiutamente e secondo le indicazioni ivi previste.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "*oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"*]*.

c) Il documento PATTO DI INTEGRITA' (**MODELLO B**) integralmente compilato

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui all'allegato **MODELLO A** (cfr. schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) messo a disposizione da Ausino sul sito web istituzionale http://www.ausino.it/ alla sezione **Società trasparente\Bandi di gara e contratti** secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.

122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA …….; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica …… ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciati dal Tribunale di …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

12. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti;
b) **MODELLO 4** integralmente compilato.
c) **MODELLO 5** integralmente compilato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

PUNTO 1 DEI CRITERI DELLA TABELLA PROPOSTA AL PUNTO 17.1 – RELAZIONE DEL SERVIZIO

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra l'organizzazione del servizio con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **punto 17.1** del presente disciplinare, scritta in lingua italiana. **Essa deve contenere al massimo 8 facciate in formato A4, scritte in verticali, con carattere Arial o similare, con dimensioni minime 12 punti**. **Al fine di garantire pari condizioni di partecipazione tra i concorrenti, l'eventuale mancato rispetto di tali parametri formerà oggetto di valutazione ad opera della Commissione.**

In particolare, nella relazione deve essere descritta la modalità di organizzazione del servizio, distinguendo e descrivendo l'attività di lettura diretta di misuratori da quelle di raccolta delle letture consegnate dagli utenti e/o inoltrate dagli utenti con cartoline e/o mediante ulteriori strumenti innovativi proposti dall'O.E. medesimo. Per la definizione dell'organizzazione del servizio riferito **ai due cicli di rilevazione annuali** previsti dalla normativa AEEGSI (cfr. appendice normativa e richiami nel Capitolato Speciale di Appalto nonché quelle di cui al **punto 27 APPENDICE** del presente disciplinare nel quale è proposto il "*PROGRAMMA CONVENZIONALE DI UN CICLO ANNUALE DI RILEVAZIONE EFFETTUATA*".). L'O.E. assumerà a riferimento le tabelle proposte negli atti di gara relative alla consistenza dell'attività di rilevazione e descriverà il programma di attuazione degli interventi essendo consapevole che deve perseguire entrambi gli obiettivi:

- Regolamentazione TIMSII (cfr. **punto 27 APPENDICE** del presente disciplinare nel quale è proposto il "*PROGRAMMA CONVENZIONALE DI UN CICLO ANNUALE DI RILEVAZIONE EFFETTUATA*".)

- Raggiungimento delle performance offerte nel MODELLO 4 (percentuale offerta per ogni comune) con la consistenza offerta del personale impiegato per la rilevazione delle utenze per quel determinato comune (cfr. al **MODELLO 5**).

Da questi elementi si possono proporre e descrivere le migliorie organizzative del servizio (che confluiranno nella valutazione di cui al punto 1 della Tabella) evidenziando i tempi e le modalità con cui si offre il servizio, il numero previsto di ripassi intra-ciclo di raccolta per raggiungere le performance offerte, il numero complessivo dei rilevatori dipendenti impiegati per ogni ciclo di rilevazione. La relazione deve essere organizzata organicamente e quindi deve essere costituita da capitoli e sotto-capitoli (paragrafi) che descrivono le principali componenti del servizio offerto, seguendo pedissequamente le indicazioni relative ai criteri e sotto-criteri elencati nella tabella presente nel capitolo 17.1 In definitiva la sequenza della relazione deve essere così articolata:

cap. 1) <u>Modello organizzativo del servizio</u>

par 1.1) Descrizione di **esecuzione del servizio** con indicazione dettagliata delle modalità operative per lo svolgimento e controllo dei cicli di lavorazione

par 1.2) Disponibilità di **mezzi e risorse strumentali** dedicati a questo servizio

par 1.3) ***Servizi aggiuntivi offerti*** (serviti utili al servizio proposti dall'operatore economico in forma aggiuntiva rispetto alle prescrizioni presenti negli atti di gara: ad esempio sistemi di rintraccio indirizzo/destinatario dei contatori non rinvenuti in sede di primo tentativo di raccolta delle misure ecc.)

cap. 2) Breve descrizione dell'organizzazione del servizio per definire le modalità per **l'INCREMENTO DELLA PERCENTUALE STANDARD** (si veda la successiva ed analitica descrizione);

cap. 3) Numero minimo della **unità dipendenti specificamente e complessivamente utilizzate** per il servizio di lettura dei misuratori di ogni Comune, sia per ciclo di rilevazione che per ripasso (come definito dal cfr. comma 7.3, lettera i) del TIMSII e richiamato dal comma 26.2 e 26.3 della TICSI, deliberazione n° 28/09/2017 n° 665/2017/R/IDR).

Nell'elaborazione della relazione tecnica, si raccomanda agli operatori economici partecipanti di essere conformi a quanto specificamente richiesto negli atti di gara. Il servizio proposto non potrà prevedere modalità esecutive o organizzative che includano limitazioni alle obbligazioni inserite negli atti di gara. Si raccomanda, altresì, di evitare la redazione di relazioni prolisse con contenuti non rispondenti a quanto richiesto e l'esposizione di informazioni di carattere generale. L'eventuale inottemperanza a tale modalità rappresentativa della relazione formerà oggetto di valutazione da parte della Commissione. <u>Ogni riferimento nella documentazione tecnica di elementi in qualsiasi modo attinenti al prezzo o alla percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta.</u>

<u>La relazione descrittiva, l'offerta tecnica ed economica, le eventuali spiegazioni relative all'anomalia dell'offerta costituiscono parte integrate del contratto e formeranno oggetto di verifica di effettivo adempimento rispetto alla proposta e, quindi, di eventuale contestazione in caso di inosservanza.</u>

Detta busta B deve contenere, inoltre, eventuale dichiarazione (solo in caso di offerta contenente informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per i quali è escluso il diritto di accesso, con cui vengono individuati):

- gli atti e le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali per i quali è escluso il diritto di accesso;

- le motivazioni;

- la documentazione a comprova.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

PUNTO 2 DEI CRITERI DELLA TABELLA PROPOSTA AL PUNTO 17.1 INCREMENTO DELLA PERCENTUALE STANDARD

L'obiettivo principale della prestazione oggetto di gara è effettuare la rilevazione delle letture dei contatori nel rispetto delle disposizioni AEEGSi (vedi anche Appendice normativa in Capitolato Speciale di Appalto) con l'obiettivo di conseguire **il più alto numero** di ***misure*** dei misuratori utili alla determinazione dei consumi del servizio idrico integrato da fatturare all'utenza.

E', altresì, interesse di Ausino acquisire la documentazione comprovante i tentativi esperiti per la raccolta delle letture, finanche quelli falliti, sempre nel rispetto delle richiamate obbligazioni nascenti dalle disposizioni AEEGSi.

Le attività devono essere orientate anche verso l'obiettivo primario di ridurre al minimo gli effetti dei più brevi termini prescrizionali fissati dalla legge di Bilancio 2008 (riferiti a conguagli per periodi maggiori di due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020) come rappresentato dal comma 5 dell'art. 1 della legge medesima (si veda anche l'appendice normativa proposta nel Capitolato Speciale di Appalto).

La norma TIMSII riferisce che il servizio di rilevazione delle misure può essere così classificato:

cat. A) tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto,

cat. B) tramite lettura da remoto (telelettura)

cat. C) raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura);

Escludendo il caso B) per assenza, allo stato, di contatori provvisti di sistemi di telelettura, l'elenco dei possibili casi di rilevazione /mancata rilevazione può essere aggiornato con sottocategorie come segue;

sotto cat. 1) Misure effettuate direttamente dagli operatori letturisti (con foto)

sotto cat. 2) Misure prese in carico dai letturisti, ma rilevate dall'utente (senza foto) e ritirate direttamente dal letturista Misure derivate da cartoline recapitate dagli utenti consegnate dai letturisti

sotto cat. 3) Misuratori ai quali non è stato consentito l'accesso (e non rientranti nelle categorie della presente tabella)

sotto cat. 4) Misuratori non rinvenuti dai letturisti all'atto del tentativo di raccolta/ di ripasso.

Preso atto che concorrono **alla rilevazione dei dati delle misure i primi 3**, mentre gli altri 2 costituiscono dati per la tracciatura del tentativo di raccolta della lettura (cfr. art. 7 del TIMSII), questa Società attribuisce un **distinto coefficiente di valore** della misura riferito ai casi da 1 a 3 (cfr. art. 12 del CSA). **Nel primo caso, la rilevazione diretta e l'apporto della foto costituisce elemento preferenziale e premiante nei confronti dell'O.E. per le valutazioni prestazionali richiamate nei CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA in sede di confronto concorrenziale di gara.**

In tal senso, per poter garantire un efficientamento del servizio, sono stati valutati i valori medi in termini percentuali ed assoluti (approssimati all'unità) delle letture effettive e dirette dei misuratori disponibili nell'ultimo triennio che consentono di aver conto delle differenti performance realizzate nei vari Comuni, come riportati nelle tabelle che seguono:

LOTTO UNCICO PICENTINI (standard riferimento)			
comuni	tot utenze (rif. gara)	% media standard	valore medio standard
Castiglione del Genovesi	664	79%	525
Giffoni Sei Casali	2.631	83%	2.184
Montecorvino Pugliano	4.745	76%	3.606
Montecorvino Rovella	5.622	82%	4.610
Olevano sul Tusciano	3.491	68%	2.374
San Cipriano Picentino	3.450	82%	2.829
San Mango Piemonte	1.179	89%	1.049
TOTALE	**21.782**		**17.177**

Su tali basi e sulla **necessaria conoscenza delle peculiarità del territorio** e delle **abitudini delle popolazioni servite**, l'operatore economico (O.E.) potrà valutare di incrementare le singole performance raggiungibili per ognuno dei comuni interessati.

L'O.E. potrà differenziare l'eventuale incremento offerto e, a tal riferimento, l'elemento di confronto per l'attribuzione del punteggio sarà costituito dal valore risultante della **media pesata** (o **media aritmetica ponderata**). Nello specifico, la **media pesata** è calcolata sommando, per ogni comune, i valori dell'incremento percentuale offerto rispetto a quello delle tabelle, moltiplicati ognuno per il numero di utenze da rilevare (che costituisce nella fattispecie il "peso"), e dividendo tutto per la somma delle utenze (ossia per **21.782,** per il **LOTTO UNICO**). È necessario precisare che l'O.E. ha la possibilità tecnica di raggiungere (o anche di superare) autonomamente la performance offerta (che deve essere raggiunta per ogni ciclo dei tentativi di raccolta massiva delle letture) in ragione della propria organizzazione del servizio sia in sede di primo "giro" del tentativo medesimo, sia con l'incremento determinato da uno o più ripassi effettuati tra due successivi tentativi di raccolta. A tal uopo potrà tornare utile l'esempio di determinazione del corrispettivo riportato in uno al CSA definito Allegato 3 (cfr. da pag. 38 a 40).

I tentativi di raccolta delle misure dovranno comunque rispettare la frequenza e l'interdistanza temporale disposta dai provvedimenti AEEGSi (oggi ARERA) più volte richiamati nei documenti di gara.

Per gli effetti di quanto innanzi definito, l'operatore economico che intenda partecipare alla selezione di gara relativa al **LOTTO UNICO** dovrà compilare l'allegato modello **MODELLO 4** inserendolo nella **Busta B**, completando, in particolare, la tabella seguente secondo le seguenti istruzioni che seguono:

LOTTO UNICO PICENTINI							
col 1	col 2	col 3	col 4	col 5	col 6	col 7	col 8
comuni	tot utenze (rif. gara)	LOTTO	% media standard	valore medio standard	incremento % della performance (espresso in numeri)	incremento % della performance (espresso in lettere)	Valore complessivo in % della performance (espresso in numeri col 4 + col 6)
Castiglione del Genovesi	664	UNICO	79%	525			
Giffoni Sei Casali	2.631	UNICO	83%	2.184			
Montecorvino Pugliano	4.745	UNICO	76%	3.606			
Montecorvino Rovella	5.622	UNICO	82%	4.610			
Olevano sul Tusciano	3.491	UNICO	68%	2.374			
San Cipriano Picentino	3.450	UNICO	82%	2.829			
San Mango Piemonte	1.179	UNICO	89%	1.049			
TOTALE	**21.782**			**17.177**			

- La **colonna 6** e la **colonna 7** rappresentano l'incremento percentuale - offerto dall'O.E. - della performance delle letture **rilevate dagli operatori con foto del misuratore** espresso, rispettivamente, in numeri ed in lettere (nel caso di contraddizione tra i due sarà considerato

prevalente il secondo); i valori offerti devono essere espressi in valori unitari percento, non essendo prevista l'espressione del valore decimale. Nel caso in cui l'O.E. per un comune e/o per tutti i comuni intenda confermare, come termine di performance, il valore medio standard di cui alla **colonna 4**, l'O.E. dovrà compilare i rispettivi campi con il valore **0%** (**colonna 6**) e **zero %** (**colonna 7**).

- Nella **colonna 8** dovrà essere riportato (in numeri %) il valore somma della **colonna 4** e della **colonna 6**, anch'esso espresso, ovviamente in valori unitari percento.

Si precisa che, i **valori percentuali offerti** saranno assunti a riferimento non solo nella presente procedura di gara, ma anche per le verifiche di raggiungimento delle performance in sede di esecuzione del servizio nel caso di aggiudicazione (quindi anche per la valutazione dei corrispettivi e per la determinazione delle eventuali penali). Si richiama in proposito quanto prescritto all'**art. 12 del CSA** ed, al già richiamato, **Allegato 3 dello stesso CSA** per le valutazioni di quanto qui in parola.

I valori assoluti del **numero delle utenze per Comune** riportati nella **colonna 2** (rilevati dall'ultima estrazione delle utenze attive effettuata) costituiscono, invece, riferimenti per la determinazione dei punteggi da applicare nella fase di aggiudica. In sede di esecuzione di servizio, infatti, la percentuale di performance **di ogni singolo comune** sarà rapportata, **per ogni ciclo di raccolta delle letture**, al corrispondente numero complessivo delle utenze da rilevare, desunto dalle liste di carico specificamente consegnate da Ausino S.p.A. (dipendenti dell'ordinaria dinamica di fluttuazione delle utenze sul territorio).

Il confronto concorrenziale avverrà applicando il metodo **degli elementi quantitativi**, definito dal punteggio assegnato al punto 2 nella colonna "Q" della tabella indicata al punto 17.1 del Disciplinare di appalto, attribuendo ad ognuno dei partecipanti un coefficiente, variabile tra **zero** ed **uno** (questi ultimi riferiti rispettivamente al minore ed al maggiore degli incrementi ponderati offerti dai vari concorrenti partecipanti), sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

Si precisa che all'operatore economico aggiudicatario di questo lotto sarà riconosciuto il corrispettivo standard definito dall'art. 12 del CSA nell'ipotesi di raggiungimento e/o di superamento dell'obiettivo prefissato (rappresentato, per ogni comune, dal valore medio della percentuale posta a base del presente confronto concorrenziale incrementato della percentuale offerta). Un risultato della percentuale dell'esecuzione del servizio per un determinato Comune che non raggiungerà l'obiettivo accennato comporterà l'applicazione della detrazione del corrispettivo previsto nel Capitolato Speciale di Appalto (cfr. **art. 12** ed **Allegato 3**).

PUNTO 3 DEI CRITERI DELLA TABELLA PROPOSTA AL PUNTO 17.1 UNITÀ DIPENDENTI CONTEMPORANEAMENTE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DELLE MISURE

Per gli effetti di quanto innanzi definito, l'operatore economico che intenda partecipare alla selezione di gara relativa al LOTTO UNICO dovrà compilare integralmente l'allegato modello **MODELLO 5** inserendolo nella **Busta B**, trascrivendo **il numero di operatori** che si obbliga a mettere a disposizione che sia congruente con l'organizzazione descritta, con le peculiarità del territorio, con gli obiettivi prefissati e con il rispetto delle norme TIMSII più volte richiamate.

L'O.E. collaborerà con la stazione appaltante per le verifiche sul rispetto di quanto dichiarato nei predetti modelli 5, anche favorendo la tracciabilità delle attività, nonché la regolarità delle assunzioni come rappresentato anche nel Capitolato Speciale di Appalto.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta secondo l'allegato **MODELLO 3** in carta da bollo allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ……. *[ribasso percentuale UNICO, espresso in lettere e numero con prevalenza del primo rispetto al secondo in caso di discordanza, con la precisazione che l'applicazione avviene considerando tre cifre decimali e senza arrotondamenti (con troncamento della quarta cifra decimale)]*, sull'importo contrattuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono da ricomprendersi nel prezzo offerto e si riferiscono ai rischi propri dell'attività di impresa in relazione all'appalto in esame e non ai rischi da interferenza, peraltro non presenti nel presente appalto

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	***70***
Offerta economica	***30***
TOTALE	**100**

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "***Punteggi discrezionali***", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i "***Punteggi quantitativi***", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i "***Punteggi tabellari***", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	**MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**	25	1.1	Programma di esecuzione del servizio	10		
			1.2	*Disponibilità dei mezzi messi a disposizione per il servizio*	3		

			1.3	*Servizi aggiuntivi offerti*	12		
2	**INCREMENTO DELLA PERCENTUALE STANDARD**	40	2	*Il criterio di assegnazione dei coefficienti è definito, confrontando il valore della media pesata delle offerte degli incrementi percentuali delle performance, ed assegnando al numero minimo di copertura del territorio il* ***coefficiente 0,0,*** *al massimo il* ***coefficiente 1,0*** *ed alle altre offerte valori intermedi secondo l'andamento lineare tra gli estremi indicati desunta dalla compilazione della tabella allegata di cui al* ***MODELLO 4****]*		40	
3	**UNITÀ DIPENDENTI CONTEMPORANEAMENTE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DELLE MISURE** *[ipotesi di attuazione del programma di rilevazione delle misure dei contatori delle utenze di tutti i comuni del territorio dello specifico lotto di cui alla relazione allegata]*	5	3	*Il criterio di assegnazione dei coefficienti è definito, confrontando il valore della media pesata delle offerte degli incrementi percentuali delle performance, ed assegnando al numero minimo di copertura del territorio il* ***coefficiente 0,0,*** *al massimo il* ***coefficiente 1,0*** *ed alle altre offerte valori intermedi secondo l'andamento lineare tra gli estremi indicati desunta dalla compilazione della tabella allegata di cui al* ***MODELLO 5****]*		5	
	Totale	70			25	45	0

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

All'**elemento qualitativo** di cui al punto 1 è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, è attribuito un coefficiente ***variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario***, le cui valutazioni sono effettuate attribuendo i punteggi sulla base della tabella che segue. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo"

COEFFICIENTI	***GIUDIZIO***
1,00	Eccellente
0,75	Buono
0,50	Sufficiente
0,25	Insufficiente
0,00	Non adeguato/non valutabile

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio **nella colonna "Q"** della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

Quanto agli **elementi cui è assegnato un punteggio tabellare** identificato dalla **colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

I punteggi sono arrotondati alla 3^ cifra decimale.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *:*

Formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

Ra = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*

Rmax = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **si procede a trasformare la media dei coefficienti/punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti/punteggi definitivi** cfr *linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI].*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i;*

Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

……

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

[I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, **se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo,** tale punteggio viene riparametrato. La "riparametrazione" si applica **ai criteri di natura qualitativa e di natura quantitativa**, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato in modo da assicurare che il punteggio massimo assegnabile risulti effettivamente pari a 100 e che venga rispettato il rapporto qualità/prezzo stabilito nel presente disciplinare.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14/11/2018** alle **ore 9:30** presso la sede legale di Ausino S.p.A. in via Balzico 46. Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti **a mezzo *PEC*** almeno **5** giorni solari prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo **a mezzo *PEC*** almeno **5** giorni solari prima della data fissata.

Il *seggio di gara istituito ad hoc* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi, raccogliendoli in unico contenitore che viene sigillato e conservato in idoneo armadio a chiusura con chiave nella disponibilità del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.

Le incompatibilità di cui all'art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n **3** membri, esperti interni aziendali nel settore delle gare e contratti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Società Trasparente/Bandi di gara e contratti" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *RUP* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *già riparametrati* attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione, in presenza del RUP, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP*- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i seguenti casi di **esclusione:**

- I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
- Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.
- Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel "Mod. 1" e nel "Mod. 2" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara.
- Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.
- La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, dopo aver anche preso atto delle attività della commissione, – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. **Presuntivamente si stimano in massimo € 1500 complessive le spese per pubblicazione bandi ed esiti, nonché contributo ANAC dovuto dalla Stazione appaltante**. **La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo e pro-quota delle spese di pubblicazione, nonché le relative modalità di pagamento.**

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR CAMPANIA – SEZIONE DI SALERNO*,* rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

26. ALTRE INFORMAZIONI:

- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

Obblighi dell'aggiudicatario

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 103 del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- Presentare le eventuali polizze assicurative richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

27. APPENDICE AL DISCIPLINARE DI GARA – CICLO ANNUALE DI RILEVAZIONE PROPOSTO DA TIMSII (del. ARERA 218/06 e s.m.i.)

PROGRAMMA CONVENZIONALE DI UN CICLO ANNUALE DI RILEVAZIONE EFFETTUATA DA ASSUMERE A RIFERIMENTO IN UNO ALLE TABELLE PROPOSTE NEGLI ATTI DI GARA PER DESCRIVERE L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE MISURE SECONDO TIMSII INTGEGRATE DAI RIPASSI PER RAGGIUNGERE LE PERFORMANCE OFFERTE COMPETIBILI CON IL NUMERO DI RILEVATORI DIPENDENTI OFFERTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

DISCIPLINA TIMSII PER ANNO SOLARE

(valida solo per contatori non accessibili o parzialmente accessibili) *

1^ caso: due tentativi consecutivi di letture falliti

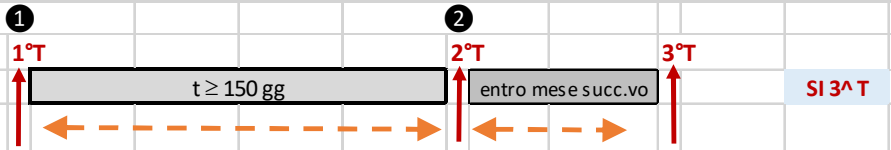

2^ caso: primo tentativo di lettura favorevole

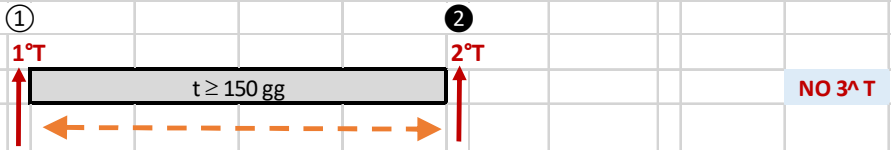

3^ caso: secondo tentativo di lettura favorevole

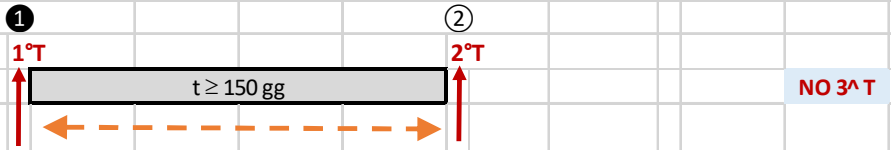

4^ caso: due tentativi consecutivi di letture falliti ed autolettura entro 1 mese dopo 2°T

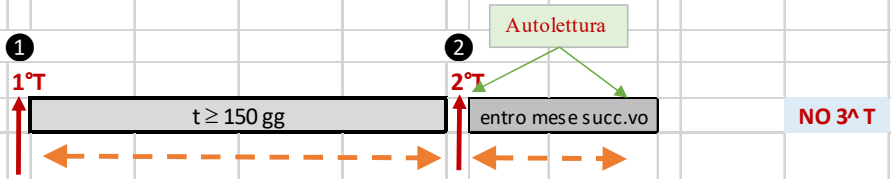

Legenda

* Nel caso dei contatori accessibili si presuppone che il tentativo coincida con la lettura

T = tentativo di lettura

1 2 : 1°, 2° tentativi falliti

① ② : 1°, 2° tentativo favorevole (con lettura)

3^ TENTATIVO (preferibile in fasce orarie diverse dai tentativi precedenti)

Articolo 7

Obblighi di raccolta delle misure di utenza

7.1 Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;

b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

7.2 Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;

b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

7.3 Il gestore è tenuto a effettuare:

i) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;

ii) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

7.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui al comma 7.4 lettera i).

7.6 Gli obblighi di cui al comma 7.1 e 7.3 si considerano assolti nel caso in cui vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all'RQSII, che soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 7.2.